



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 31.03.2017

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18,00 nel Salone Comunale;

Previo convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO			p
FIZZOTTI LUCA			p
DI STAOLA ALESSIA			p
DELBO' DARIO			p
INVERNIZZI MARIA SILVANA			p
MARCHETTI MASSIMO			p
GIACOMETTI STEFANO			p
GIUSEPPE ABBRESCIA			p
MALINVERNI ANGELO			p
CRIVELLI MAURO			p
MALINVERNI PIERANGELO			a
PRESENTI	10	ASSENTI	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Lucia Piazza.

Il Sindaco ZANZOLA Dott. Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco

“Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s’ ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* è stato predisposta per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell’ambito del quale opera il suddetto piano;

- una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta.
- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano.
- la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano.
- Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni
- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.
- I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.”

Visto il “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio

Il Segretario comunale
Dott. Lucia Piazza- f. to in originale

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Laura Sassetti- f. to in originale

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale
- 3) Di disporre:
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
 - la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Successivamente valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL)

COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA - PROVINCIA DI NOVARA

INDICE

1. Premessa
2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione
3. Operazioni
4. Finalità istituzionali
5. Le partecipazioni dell'ente
 - 5.1 Le partecipazioni societarie
 - 5.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi
6. Piano operativo di razionalizzazione

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. PREMESSA

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s' ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliare è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza

3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1 Le partecipazioni societarie

Il comune di SAN NAZZARO SESIA partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acqua Novara VCO con una quota del 0,02%

5.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il comune di SAN NAZZARO SESIA partecipa

- ☐ all'Unione dei Comuni Oltre Sesia, tra Villata, San Nazzaro Sesia, Borgo Vercelli, Caresanablot, Olcenengo e Vinzaglio,
- ☐ della Comunità Montana di .-.....
- ☐ alla convenzione dei comuni per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra Caresanablot, Carpignano Sesia, San Nazzaro Sesia, Greggio, Oldenico e Sali V.se.

Il comune partecipa al Consorzio CISA 24 di Biandrate per il servizio socio assistenziale con una quota dal 2,61%

Il comune partecipa al Consorzio Basso Novarese di Novara per gestione rifiuti con una quota dal 0,31%

Il comune partecipa al Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi con una quota di partecipazione pari al 0,14%

L'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo *“forme associative”* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

6.1 Società Acqua Novara Vco

Il comune è proprietario per lo 0,02 % del capitale sociale.

I titoli azionari di **Società Acqua Novara Vco Spa** sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di **Società Acqua Novara Vco Spa** è una *“partecipazione societaria”*, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minimo pacchetto azionario in **Società Acqua Novara Vco Spa** del comune esulano dal presente Piano

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

L'art. 1, al comma 613 dispone che *"le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile"*.

Soccorre all'uopo l'art. 2359 del Codice civile rubricato: "*Società controllate e società collegate*"

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Il possesso dello 0,02% del capitale sociale della Società Acqua Novara Vco S.p.a. non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Letto, firmato e sottoscritto.

San Nazzaro Sesia, lì 31.03.2017

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
f. to in originale

Il Segretario Comunale
Dott. Lucia Piazza
f. to in originale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, lì 14.04.2017

IL MESSO COMUNALE

SARA PERRI – f. to in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUCIA PIAZZA